**Sezione I - Della forma**  
  
47 - L'"atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto notarile", che il Notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto.  
  
48 - L'atto di "autenticazione delle firme" della scrittura privata comporta in ogni caso per il Notaio l'obbligo di tenere i seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.  
1. Controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni.  
2. Per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, accertarsi della volontà delle parti di restituzione della scrittura autenticata, facendone menzione nell'autentica.  
3. Indicare nell'autentica e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è autenticato.  
  
48 bis - Negli atti conservati a raccolta, pubblici o autenticati, deve essere indicata l'ora di sottoscrizione.   
  
  
**Sezione II - Del contenuto**   
  
49 - Per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza proprie dell'atto notarile il Notaio deve curare che dal testo dell'atto normalmente risultino:  
1. la completa qualificazione giuridica della fattispecie, con indicazione dei più rilevanti effetti che ne derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge o quale espressione di usi Contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilità); 2. le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera (ad es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi; formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di disponibilità);  
3. gli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti in oggetto, in modo da offrirne la chiara e non equivoca percezione, anche con allegazione che si richiede più frequente - di documenti grafici (ad es.: confini non generici; riferimenti catastali per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione di planimetrie);  
4. le indicazioni relative alla natura degli atti e documenti che si rende necessario richiamare, precisando gli estremi per una loro diretta conoscenza.